

Pillole Legali

N° 6 del mese di luglio 2026

L'agente ha diritto all'esibizione dei libri contabili della mandante? **L'agente deve provare il proprio credito provvigionale?**

Ai sensi dell'art. 1749 c.c: **“Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.**

L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.

Quindi, il legislatore ha espressamente previsto un diritto dell'agente a ricevere un estratto conto provvigionale oltre ad un estratto dei libri contabili della preponente.

Tuttavia, i Giudici spesso disattendono il disposto normativo e anche se non abbiamo ricevuto gli estratti conto, non accolgono la richiesta di esibizione dei libri contabili.

La conseguenza di quanto sopra è che la domanda di pagamento di provvigioni potrebbe essere respinta perché non siamo stati in grado di fornire la prova del nostro credito anche se non è colpa nostra!!

Bisogna infatti ricordare che, per buona parte della giurisprudenza, è l'agente che deve provare la sussistenza di tutti i presupposti per la liquidazione delle provvigioni ed in particolare:

1. Raccolta ordini
2. Regolare invio degli stessi alla preponente e relativa ricezione
3. Regolare evasione degli ordini da parte della preponente

4. Buon fine dell'affare e cioè che i clienti hanno pagato gli importi delle fatture

Il consiglio è quindi quello di conservare le copie di tutti gli ordini raccolti anche se è usuale che gli stessi vengano caricati su un programma fornito dalle vostre mandanti.

Anche in questo caso però potete stampare l'ordine che avete caricato e sarebbe altresì utile alla fine della campagna vendite mandare alla mandante una mail del seguente tenore:

“Con la presente riepiloghiamo gli ordini che abbiamo caricato sul programma aziendale e precisamente...

Attendiamo conferma dell'effettiva ricezione da parte Vostra di tali ordini”.

State inoltre molto attenti alla circostanza che spesso nei contratti di agenzia è previsto l'obbligo di far sottoscrivere gli ordini ai clienti ed è pure spesso specificato che, se non sono firmati, non vengono considerati validi.

Quindi, innanzitutto evitate di fare voi degli “scarabocchi” al posto dei vostri clienti e se firma l'ordine un dipendente è bene che ci sia anche un timbro degli stessi clienti.

Inoltre, se gli ordini sottoscritti in originale dai clienti li spedite alla mandante, fate prima una copia degli stessi e contestualmente mandate una mail con la quale comunicate, appunto, che avete inviato gli ordini in originale.

In conclusione, non pensate poter risolvere tutti i problemi con la richiesta di esibizione dei libri contabili della mandante.

Se i Giudici non accolgono tale richiesta e non avete prova documentale (quantomeno degli ordini raccolti) rischiate di perdere le provvigioni proprio perché non siete in grado di provare il lavoro che avete svolto.

Avv. Andrea Porceddu